



COMUNE DI PIEVEPELAGO
Provincia di Modena

41027 Pievepelago (MO) – piazza Vittorio Veneto, 16
E-mail: urbanistica@comune.pievepelago.mo.it

tel. 0536.71322 fax 0536.72025
c.f. p. I.V.A. 00632850368

ORDINANZA N. 25/2016

**OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, SU TUTTE LE STRADE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
PIEVEPELAGO, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE
O GHIACCIO O, IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE, DISPONENDO, A BORDO DEL
VEICOLO, DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL
15 NOVEMBRE ED IL 15 APRILE**

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale, che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali;
- in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;
- per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Amministrazione Comunale, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss.mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il D.L.vo 30.04.92, n. 285;

Visto il D.P.R. 495/92 e ss.mm.;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve prot. RU \ 1580 – 16.01.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto il decreto del Sindaco di nomina dei responsabili dei servizi;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto, in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA:

- tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che **nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile** transitano su tutta la rete viaria del territorio del Comune di



COMUNE DI PIEVEPELAGO
Provincia di Modena

41027 Pievepelago (MO) – piazza Vittorio Veneto, 16
E-mail: urbanistica@comune.pievepelago.mo.it

tel. 0536.71322 fax 0536.72025
c.f. p. I.V.A. 00632850368

Pievepelago devono essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, o in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antidrucciolevoli (catene da neve).

- nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

In caso il conducente del veicolo, se pur munito di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, si trovi in difficoltà e non riesca a percorrere il tratto di strada innevato o ghiacciato, ha l'obbligo di montare le catene.

Gli obblighi suddetti assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico con idonea pubblicità, mediante la prescritta segnaletica e tramite gli organi di informazione.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo, ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

- che, ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso giurisdizionale, avanti il TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica, o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Si notifici:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio, e mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale.
- Agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

Dalla Residenza Municipale 31 Ottobre 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Corrado Ferroni